



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONSERVAZIONE FORESTE

DETERMINAZIONE

N. B3303 del 08/07/2010

Proposta n. 10392 del 21/06/2010

Oggetto:

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del comprensorio di Campitello, Pozzo del Gelo, Pozzo della Neve e valle di Monte autore di proprietà del Comune di Camerata Nuova (Rm). Periodo di validità 2010-2019. Diniego istanza approvazione.

Proponente:

Estensore	ALLEGRETTI SAVERIO	_____
Responsabile del procedimento	ANTONIO ZANI	_____
Responsabile dell' Area	V. CARDARELLO	_____
Direttore Regionale	G. BARGAGNA	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del comprensorio di Campitello, Pozzo del Gelo, Pozzo della Neve e valle di Monte autore di proprietà del Comune di Camerata Nuova (Rm). Periodo di validità 2010-2019. Diniego istanza approvazione.*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. I del 06.09.2002 e ss. mm. e ii. - “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”

VISTA la D.G.R. n. 1232/2002 con la quale è stata istituita la figura del Direttore del Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 572 del 27/07/2009 con la quale è stato riconfermato al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la DGR n. 257 dell'11/05/2010 con la quale è stato riconfermato alla Dott.ssa Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente;

VISTO il R.D. n. 3267/1923 ed il Regolamento di attuazione R.D. n. 1126/1926;

VISTA la L.R. n. 14/1999 e s.m.i. e in particolare l'art. 100 – comma I – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale;

VISTA la L.R. n. 39/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 16 che disciplina l'approvazione dei PGAF in istruttoria presso gli Uffici regionali;

VISTA la D.G.R. n. 126/2005, che indica le linee ed indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la redazione della pianificazione forestale;

VISTA l'istanza avanzata dalla ditta Aterno Boschi soc. agr. coop., di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 2S/03/7479 del 13.01.10, relativa all'approvazione del PGAF riportato in oggetto;

CONSIDERATO che il PGAF presentato risultava, così come emerso dalle verifiche istruttorie condotte dalla competente struttura regionale in materia forestale, non conforme sotto il profilo tecnico e amministrativo rispetto a quanto stabilito dalla DGR n. 126/05 ed alla normativa vigente in materia ambientale;

PRESO ATTO della carenza dei requisiti necessari per avviare il relativo procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, con nota di cui al prot. reg. n.2S/03/34058 del 9.02.10, veniva richiesto di apportare adeguamenti ed integrazioni al fine di consentire l'avvio del procedimento di approvazione regionale;

PRESO ATTO che la suddetta comunicazione, inviata a mezzo postale tramite raccomandata a/r, risulta essere pervenuta in data 12.02.2010;

DATO ATTO che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione è trascorso il termine prestabilito, fissato in sessanta giorni, senza che sia pervenuto alcun riscontro a quanto richiesto;

CONSIDERATO che l'Area Conservazione Foreste, con nota di cui al prot. reg. n. 2J/03/124454 del 18.05.10, ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/1990 e smi;

PRESO ATTO la suddetta comunicazione, inviata a mezzo postale tramite raccomandata a/r, risulta essere pervenuta in data 31.05.2010;

DATO ATTO che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione è trascorso il termine stabilito, fissato in dieci giorni ai sensi dell'art.10 bis ex L n. 241/1990 e smi, senza che sia pervenuto alcun riscontro a quanto richiesto;

RITENUTO comunque che le incongruenze e carenze rilevate e tutt'ora presenti non consentono l'approvazione della proposta pianificatoria;

RITENUTO che il superamento delle carenze eccepite comporterà comunque la predisposizione di nuovi elaborati pianificatori;

CONSIDERATO che l'art.2 co.I della L n.241/1990 e smi impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere i procedimenti conseguenti ad un'istanza attraverso l'adozione di un Provvedimento espresso;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

D E T E R M I N A

, in base alle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente Atto, quanto segue:

- 1) Di stabilire che la proposta pianificatoria avanzata dalla ditta Aterno Boschi soc. agr. coop. non è meritevole di approvazione in quanto:
 - ✓ la proposta assestamentale risulta carente e non rispondente a quanto stabilito dalla DGR n.126/2005 e dalla normativa vigente in materia ambientale;
 - ✓ le richieste di integrazioni ed adeguamenti, di cui alla nota prot. reg. n.2S/03/34058 del 9.02.10, sono state disattese da parte dell'Istante;
 - ✓ il superamento delle carenze eccepite comporterà la predisposizione di nuovi elaborati pianificatori;
- 2) Di stabilire che il procedimento amministrativo, relativo all'istanza avanzata dalla ditta Aterno Boschi soc. agr. coop., è da ritenersi concluso;
- 3) Di stabilire che, al fine della presentazione di una nuova istanza di approvazione, dovrà essere predisposta ex novo una proposta pianificatoria conforme a quanto richiesto e stabilito dalla DGR n.126/05 ed alla normativa vigente in materia forestale ed ambientale.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Raniero De Filippis)